

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

agg. 16 maggio 2016

Il presente documento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, ponendo particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi.

Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo articolo i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti:

- a) di essere residenti (prima casa) o domiciliati (se in locazione) nell'abitazione alimentata dall'utenza per la quale si chiede l'agevolazione;
- b) di non possedere un abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
- c) indicatore ISEE fino a € 13.637,60* e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- d) indicatore ISEE fino a € 15.643,60* e nucleo familiare con 4 componenti;
- e) indicatore ISEE fino a € 17.728,67* e nucleo familiare con 5 o più componenti.

La richiesta deve essere presentata per una sola abitazione del nucleo familiare (abitazione principale).

I valori delle soglie ISEE sopra citati sono aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

****I valori delle soglie ISEE sopra citati sono stati aggiornati sulla base dell'indice Istat delle famiglie di operai e impiegati (FOI); la variazione a livello annuo del 2015 rispetto al 2014 è pari al -0,1%.***

Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Il nucleo familiare deve presentare la richiesta di agevolazione utilizzando gli specifici moduli predisposti dalla STO, allegando copia del:

- modello ISEE dell'anno per il quale si richiedono le agevolazioni;
- documento di identità del richiedente;
- prima pagina di una bolletta relativa all'anno per il quale si chiede l'agevolazione (per la verifica del n° dell'utenza e del nominativo del soggetto intestatario).

Nel caso di nuclei familiari residenti in un condominio la richiesta di agevolazione deve essere presentata utilizzando lo specifico modulo nel quale l'amministratore, attesta che il nucleo familiare in questione fa parte del condominio servito dall'utenza condominiale e si impegna affinché l'agevolazione tariffaria venga portata in detrazione dell'importo dovuto dall'interessato per i consumi idrici, allegando copia della documentazione descritta al punto precedente.

La richiesta deve essere inviata preferibilmente mediante email all'indirizzo agevolazioni@ato2roma.it, o in alternativa per posta ordinaria indirizzata a STO ATO 2 Lazio Centrale Roma Via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma.

Controllo documentazione presentata e sanzioni

La STO si riserva di operare tutti i controlli che ritiene necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'intestatario del contratto di fornitura risulterà immediatamente debitore nei confronti del Gestore per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre alla mora e agli interessi legali.

Misura delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in una nota di credito da applicare sulla bolletta dell'anno successivo alla richiesta, calcolato come: quote fisse e spesa corrispondente al consumo di 40 m³ per anno di acqua partendo dallo scaglione della tariffa agevolata e tariffa di fognatura e depurazione per ciascuno dei componenti del nucleo familiare.

Detto importo viene calcolato applicando, al consumo le tariffe in vigore nell'anno precedente (quota fissa acquedotto, quota fissa fognatura, quota fissa depurazione, tariffa agevolata, fognatura e depurazione se il relativo servizio è fornito all'utenza).

Termini di presentazione delle istanze

La documentazione dell'istanza di agevolazione ha validità annuale e deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, contenendo l'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.

Per la riconferma dei benefici concessi il soggetto interessato, ogni anno entro i termini suddetti, deve riprodurre tutta la documentazione pur non essendosi verificate variazioni, pena la decadenza dei benefici.

La documentazione presentata viene esaminata tra il mese di ottobre e quello di dicembre di ogni anno al fine di valutare l'importo dell'agevolazione da erogare nelle bollette dell'anno successivo.

Periodo di agevolazione e modalità di erogazione

Le agevolazioni hanno validità annuale e sono erogate entro il primo semestre dell'anno successivo alla richiesta.

L'agevolazione viene erogata in un'unica soluzione direttamente in bolletta e non potrà eccedere l'importo complessivo delle bollette relative ad un anno.

In caso di cessazione dell'utenza il contributo viene erogato in un'unica soluzione nella bolletta di congruaggio di chiusura dell'utenza.

Comunicazione agli utenti

Nel caso in cui la domanda sia completa ma non rispetti i requisiti richiesti e quindi venga rigettata, la STO comunicherà al richiedente le ragioni del mancato accoglimento.

Promozione e diffusione del regolamento

Il Gestore provvede a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite apposita informativa all'interno delle bollette.

Le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell'ATO 2.

I Comuni potranno tramite gli uffici preposti dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti nel proprio territorio che vogliono fare richiesta di agevolazione tariffaria, inoltre al fine della più ampia diffusione della procedura, potranno affiggere volantini e manifesti all'interno degli uffici comunali e pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Finanziamento delle agevolazioni

Le agevolazioni sono finanziate attraverso un fondo che viene contabilizzato dal Gestore all'interno del Bilancio di esercizio di cui viene data apposita evidenza.

Qualora, in un anno e/o successivi, non venga utilizzato l'intero importo del fondo accantonato questo integrerà le risorse degli anni successivi.

Il gestore deve comunicare periodicamente alla STO l'entità del contributo di solidarietà raccolto e del contributo erogato.

Insufficienza del fondo

In caso di esaurimento del fondo a disposizione la Conferenza dei Sindaci adotterà le necessarie misure per la sua integrazione.